

BARBARA MORETTI

**“MEDIAZIONE E REATI VIOLENTI CONTRO LA PERSONA: NUOVI CONFINI
PER I PARADIGMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA?”**

ESTRATTO DAL VOLUME: MANNOZZI G. (A CURA DI), 2004, *MEDIAZIONE E DIRITTO PENALE –
DALLA PUNIZIONE DEL REO ALLA COMPOSIZIONE CON LA VITTIMA*, GIUFFRÈ, MILANO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La mediazione reo/vittima nel caso di reati violenti contro la persona. – 2.1. Il passaggio ad un modello di mediazione umanistica o comunicativa: il *Victim-Sensitive Offender Dialogue* (VSOD). – 2.2. I dati emersi dalle prime ricerche empiriche. – 2.3. VSOD: una strada effettivamente percorribile? – 3. Un caso particolare: il reato di violenza sessuale.

1. Introduzione.

I modelli di giustizia riparativa e, in particolare, i programmi di mediazione tra vittima e reo continuano ad essere indicati come strumenti primariamente, se non esclusivamente, utilizzabili in casi di reati non violenti contro il patrimonio o di reati contro la persona di lieve entità. Da alcuni anni ⁽¹⁾, tuttavia, si sta iniziando a ragionare in termini di giustizia

1) UMBREIT, *Violent Offenders and their Victims*, in WRIGHT – GALAWAY (a cura di), *Mediation and Criminal Justice*, London, 1989; MARSHALL – MERRY, *Intermediate Outcome in Crime and Accountability: Victim Offender Mediation in Practice*, London, 1990; UMBREIT – BRADSHAW, *Advanced Victim Sensitive Mediation in Crime of Severe*

riparativa anche rispetto ai reati violenti contro la persona, quali per esempio aggressioni, violenze sessuali e addirittura omicidi.

Come ben sappiamo, la mediazione vittima/reo è uno strumento duttile di riparazione del danno, ma soprattutto di conciliazione (o riconciliazione) tra le parti. Nel modello riparativo, le parti non sono sclerotizzate in ruoli processuali predefiniti ma vengono riconosciute in quanto singoli *individui*, tanto che il soggetto che ha subito un reato e quello che lo ha commesso diventano attori principali per percorso di mediazione ed artefici dell'esito, positivo o negativo, dell'incontro volto alla riconciliazione. Gli strumenti di giustizia riparativa e la mediazione (di cui ci occuperemo principalmente se non esclusivamente in questo scritto) si allontanano così da schemi predefiniti di ruolo e da aspettative di comportamenti processuali, rappresentando una risposta dell'ordinamento che, in molti casi, meglio si adatta alle reali esigenze delle parti. In tali paradigmi, infatti, i bisogni della vittima, ma anche quelli del reo, diventano elementi realmente centrali e prioritari rispetto a qualunque altro aspetto.

Sotto questo profilo, è possibile affermare che il punto di vista tipico della mediazione non è più esclusivamente volto al passato – la commissione di un reato –, ma è anche proiettato sul presente e – principalmente – sul futuro. Con l'incontro tra le due parti, infatti, si vuole da un lato facilitare la comprensione dell'evento, dall'altro favorire la conoscenza reciproca tra vittima e reo e permettere loro l'acquisizione degli strumenti necessari per gestire autonomamente le conseguenze del reato, siano esse psicologiche o materiali. In quest'ottica, la mediazione si presenta come un percorso dialettico in cui gli attori non sono più i soggetti istituzionali normalmente presenti nell'*iter* giudiziario, bensì le parti stesse che ricoprono un ruolo attivo e di gestione in prima persona dell'intero percorso e dei risultati dello stesso.

La mediazione si pone come risposta al reato al pari della giustizia tradizionale, ma rappresenta una reazione *autonoma* ⁽²⁾ all'evento, che si

Violence Training Manual, Minnesota, 1995.

2() CERETTI – MANNOZZI, *Restorative Justice. Theoretical Aspects and Applied Models*, in AA. VV., *Contribution to the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milano, 2000, p. 55.

diversifica dai paradigmi retributivi per quanto concerne le proprie finalità. Obiettivo dell'intervento non è tanto quello di dare un riscontro punitivo al reato, quanto piuttosto di considerare globalmente l'accaduto e valutarlo in una dimensione non più solo *oggettiva*, ma anche *sogettiva*; una dimensione che possa favorire una comprensione dell'accaduto in tutta la sua complessità.

Si giunge così ad una re-interpretazione del ruolo del reo e della vittima all'interno di uno spazio fisico e temporale, dove è possibile la reciproca comprensione sia rispetto al fatto sia rispetto all'«altro». Sotto questo profilo, la vittima, può trarre benefici in termini di riacquisizione del controllo sulla propria vita, di rafforzamento del senso di sicurezza generale e di una migliore gestione delle proprie emozioni. Per contro il reo ha l'opportunità di partecipare ad un percorso psicologico di accettazione della propria responsabilità che non è più solo responsabilità *di* un evento, ma anche e soprattutto, *responsabilità* verso una persona ⁽³⁾. La responsabilità stessa del reo, infatti, non nasce qui da un processo esterno di attribuzione dello *status* di colpevole in quanto autore di un fatto definito dalla legge penale come reato. Essa origina dalla relazione con la vittima e dalla comprensione dell'esperienza di vittimizzazione provata; vittimizzazione che rappresenta un evento complesso costituito sì da perdite materiali, eventualmente valutabili in termini economici, ma anche, se non soprattutto, da conseguenze psicologiche o comportamentali. Per questo, la mediazione considera il reato non solo come un'offesa commessa ai danni dell'individuo e della società (punto di vista retributivo), ma soprattutto come un comportamento dannoso che ha provocato dolore, sofferenza ed in alcuni casi anche morte (punto di vista riparativo).

L'accento è così posto sull'aspetto relazionale ⁽⁴⁾ del reato dove la «coscienza» dell'altro ed i suoi vissuti acquistano un ruolo fondamentale. In quest'ottica, la componente c.d. comunicativo/relazionale diventa prioritaria

3) CERETTI, *Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, Milano, 1996.

4) CERETTI – MANNOZZI, *Restorative Justice*, cit., p. 67; CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in CERETTI (a cura di), *Scritti in onore di Giandomenico Pisapia*, III, *Criminologia*, Milano, p. 717.

e permette sia di evidenziare l'aspetto soggettivo ed umano del reato sia di favorire la reciproca conoscenza tra le parti. Una conoscenza che probabilmente, se non sicuramente, la vittima non avrebbe mai ipotizzato o voluto fare, ma che ora deve comunque affrontare.

In tale direzione – e ciò sarà ancora più evidente affrontando il discorso sui reati sessuali – l'instaurarsi di quella che è stata definita una “comunicazione etica” (5) può anche fungere da fattore in grado di favorire la stabilità sociale. Nelle società moderne, infatti, è necessario porre norme il cui rispetto deve essere rafforzato dalla minaccia di sanzioni; ma è altresì fondamentale che un'etica propria della comunicazione tra i consociati legittimi le norme stesse e le rinforzi, confermandone ulteriormente la validità (6).

È quindi possibile che la mediazione, in una dimensione *umanistica* (7) come la intendono alcuni teorici (8), venga considerata non tanto una risposta al reato, ma soprattutto un momento di relazione tra le parti, di espressione di vissuti, affetti ed emozioni e di individuazione di una nuova modalità di riconoscimento e rispetto dell'altro. Questa attività volta ad evidenziare valori condivisi e comportamenti reciprocamente compresi dovrebbe rappresentare così “il primo elemento nella costruzione delle regole sociali nei contesti in cui si sviluppano azioni sociali e che permettono lo svolgimento di interazioni rispettose dei soggetti che vi partecipano” (9).

Proprio il focalizzarsi sulla componente relazionale, al di fuori dei rigidi schematismi imposti dal diritto processuale, rende la mediazione vittima/reo uno strumento duttile, che può essere impiegato nei confronti di un ampio numero di soggetti, minori o adulti, ed in ogni fase del

5) CERETTI – MANNOZZI, *Restorative Justice*, cit., p. 68.

6) CERETTI – DI CIÒ – MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzione alternativa delle controversie*, Milano, 2001, p. 311.

7) V. *infra*, § 2.1.

8) MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Milano, 1998 (trad. it. 2000); UMBREIT, *The Handbook of Victim Offender Mediation. An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, 2000.

9) CERETTI, *Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione*, in SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare, op. cit.*, 69.

procedimento penale.

Partendo da queste premesse, alcuni teorici ⁽¹⁰⁾ suggeriscono addirittura che, per il profondo impatto che può avere, la giustizia riparativa si adatti soprattutto ad essere utilizzata come risposta nei confronti dei reati violenti contro la persona.

Nel tentativo di superare le conseguenze traumatiche che un reato contro la propria persona porta con sé, la vittima può sentire la necessità di riconoscere un “lato umano” nel suo autore e di cercare elementi che l’aiutino a continuare a vivere andando “oltre” l’evento doloroso. Uno di questi elementi può appunto essere dato dall’incontro con il reo che porta la vittima stessa a considerare quest’ultimo come una persona con i suoi pregi e difetti, le sue spiegazioni, i suoi vissuti, la sua storia.

L’incontro emotivo con l’altro, tuttavia, non deve essere finalizzato al perdono; sebbene questo possa in linea teorica originare dal dialogo, resta comunque un obiettivo secondario del percorso. Il riconoscere il lato “umano” di chi ha commesso il reato o il desiderare di avere un futuro senza violenza sono importanti: altro è però il perdonare l’individuo che ha prepotentemente “invaso” una qualche dimensione della propria esistenza. I mediatori devono essere preparati al fatto che prima o poi, implicitamente o esplicitamente, la questione venga affrontata. Il perdono può essere uno dei possibili elementi che emergono dalla mediazione-dialogo, ma non può considerarsi un obiettivo o un’aspettativa; e tutto ciò deve essere precisato chiaramente nelle fasi preparatorie della mediazione.

Date queste premesse, è quindi possibile provare a ragionare nei termini di un allargamento dei confini di operatività della mediazione anche in alcuni casi di reati violenti contro la persona. Premessa fondamentale ad un simile approccio resta necessariamente la cornice data dal diritto penale e dal sistema di giustizia processuale; al primo spetta inevitabilmente l’individuazione di che cosa si intenda per reato violento anche se, nel caso del reato di violenza sessuale, il paradigma di giustizia riparativa potrebbe in qualche modo aiutare il legislatore a meglio definire una fattispecie

10() UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence. Differing Needs, Approches and Implications*, Washington, 2001, p. 3.

penale spesso considerata come poco rispondente alla percezione sociale del reato stesso ⁽¹¹⁾. In particolare, nel caso di violenze sessuali tra conoscenti, la mediazione e l'impostazione relazionale ad essa sottesa, potrebbero aiutare ad individuare i requisiti necessari affinché sussista il reato, in modo che questi risultino maggiormente rispondenti alle diverse realtà che si verificano nell'attuale contesto sociale. Non solo: mai come in questo caso potrebbe svolgere una chiara funzione di prevenzione, sia generale sia speciale, agevolando il riconoscimento del carattere criminoso di situazioni attualmente ancora ambigue e difficilmente identificabili come reati soprattutto da parte del loro autore. Il dialogo tra le parti, infatti, potrebbe aiutare a riconoscere che rapporti sessuali non pienamente consensuali, frutto di un'errata de-codificazione dei messaggi tra i due soggetti, sono violenze sessuali a tutti gli effetti.

2. La mediazione reo/vittima nel caso di reati violenti contro la persona.

Negli Stati Uniti ed in Canada, sin dai primi anni Ottanta, si è iniziato ad estendere l'impiego dei paradigmi di giustizia riparativa e della mediazione vittima/reo anche nei casi di reati gravi contro la persona.

Sostenitore di tale ampliamento e promotore dei primi progetti in questa direzione è Mark Umbreit, direttore del *Center for Restorative Justice & Peacemaking* dell'Università del Minnesota. Da ormai un ventennio ⁽¹²⁾, Umbreit teorizza la possibilità di impiegare programmi di mediazione penale, adattati e modificati a seconda dell'esigenza, anche in casi opportunamente selezionati di reati violenti contro la persona come per esempio rapine, violenze sessuali o addirittura omicidi. Egli è giunto ad affermare che proprio per questi crimini si potrebbero maggiormente evidenziare gli effetti positivi dei paradigmi di giustizia riparativa, sia nei confronti delle *parti* sia della *comunità*.

Da quando la mediazione vittima/reo ha cominciato ad avere larga

11) V. *infra*, § 2.

12) UMBREIT, *Violent Offenders*, cit., p. 101 ss.; UMBREIT, *The Handbook*, cit., p. 255 ss.

diffusione, un numero sempre maggiore di vittime di reati violenti (ma anche le c.d. vittime indirette quali i familiari di vittime di omicidi), hanno iniziato a chiedere di potere incontrare l'autore del reato per comunicargli l'impatto devastante e totalizzante che l'episodio delittuoso ha avuto sulla loro vita, per avere risposte alle molte domande irrisolte e per affrontare il senso di chiusura e di disperazione che caratterizza la loro attuale esistenza successivamente alla commissione del reato. In molti casi questo può avvenire anche parecchi anni dopo la commissione del reato ⁽¹³⁾.

L'elevato numero di persone che chiedono di potere incontrare il reo nello spazio neutrale della mediazione non va sottovalutato, soprattutto in un Paese dove permane, e viene in parte giustificato attraverso l'esecuzione di pene capitali, uno spirito di vendetta legalizzato; in un Paese in cui i familiari delle vittime di omicidio sono tra le poche persone ammesse ad assistere dal vivo all'esecuzione dell'autore del reato che le ha private del proprio caro.

2.1. Il passaggio ad un modello di mediazione umanistica o comunicativa: il Victim-Sensitive Offender Dialogue (VSOD).

Sempre dai primi anni Ottanta, si è iniziato ad ipotizzare concretamente l'impiego di programmi di mediazione autore-vittima (VOMP) anche nei casi di reati violenti, utilizzando la mediazione proprio in quella che viene definita come una dimensione più umanistica e dialogativa della gestione del conflitto (Umbreit ha coniato il termine di *mediated dialogue* che utilizzeremo nel testo). Mentre negli anni Ottanta ⁽¹⁴⁾ l'applicazione è stata limitata a pochi casi, nel decennio successivo si è assistito ad un'espansione dei progetti che prevedono una simile possibilità. Attualmente in sette Stati nordamericani esistono protocolli tra Dipartimenti

13) UMBREIT – GREENWOOD, *Directory of Victim-Offender Mediation Programs in the United States*, Washington, 2000, p. 4.

14) UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victims of Severe Violence Meet the Offender: Restorative Justice through Dialogue*, in *International Review of Victimology*, 1999, VI, p. 322; UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victim Sensitive*, cit., p. 4.

di Giustizia, Centri di Giustizia Riparativa e Servizi di Sostegno alle Vittime per favorire l'incontro tra vittime ed autori di reati violenti.

Il primo programma ad impiegare il *mediated dialogue* in casi di reati violenti è stato il pionieristico progetto del *Genesee County Sheriff's Department* in Batavia (New York), inaugurato all'inizio degli anni Ottanta; altro progetto di avanguardia è quello del *McLaughlin Youth Center* di Anchorage (Alaska) ad oggi uno dei pochi programmi, se non l'unico, a lavorare in questo campo con autori di reati violenti minorenni. I maggiori sviluppi si sono tuttavia avuti nel Texas ed in Canada tanto che ad oggi, nello Stato americano, esiste una vera e propria lista d'attesa di circa 150 vittime di reati violenti, che hanno fatto richiesta al *Victim Offender Mediation/Dialogue of the Victim Services Unit* del Dipartimento di Giustizia Penale, per incontrare l'autore del reato. In Canada, invece, dal 1992 il Ministero di Giustizia supporta anche finanziariamente il progetto del *VOPM* sviluppato dal *Frasen Region Community Justice Initiatives Association* di Langley, British Columbia.

Mentre i modelli ed i programmi di mediazione relativi a reati contro il patrimonio o di reati minori contro la persona risultano oggi ben avviati ed empiricamente testati, il modello mediatorio di base risulta parzialmente inadeguato per affrontare situazioni originate da reati violenti particolarmente gravi. Senza adattarlo alle esigenze di questi ultimi si correrebbe il rischio di "ri-vittimizzare" la vittima e anche il reo. Partendo quindi dalle prime riflessioni svolte in argomento, dai primi approcci sperimentali e dai risultati delle sia pur limitate ricerche empiriche ⁽¹⁵⁾ si è giunti a riorganizzare il tradizionale percorso di mediazione, con l'obiettivo di elaborare un approccio particolare, detto di *mediated dialogue*, suscettibile di essere articolato a sua volta in diversi modelli ⁽¹⁶⁾. La peculiarità di questi ultimi è tale da avere reso necessaria anche l'introduzione di modifiche terminologiche, tanto che il *Center for Restorative Justice & Peacemaking* ha predisposto un particolare percorso di mediazione comunicativa specificatamente denominato *Victim-Sensitive*

15() V. *infra*, § 1.2.

16() UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victim Sensitive*, cit., p. 8.

Offendere Dialogue (VSOD) (17).

Nelle intenzioni dei suoi promotori (18), il VSOD deve essere inteso come un percorso duttile ed adattabile ai singoli casi e non come un modello rigido a “validità generale”. Esso rappresenta un percorso bi-dimensionale integrato per facilitare il recupero e la presa di coscienza reciproca delle parti dopo la commissione di un reato violento.

Nei progetti pilota che sperimentano questo nuovo approccio, si ritrovano molti elementi tipici del tradizionale modello VOMP, primo tra tutti la visione “relazionale” del reato (è un conflitto tra *persone*, non semplicemente tra il reo e lo Stato), che ben si adatta anche ai casi di reati violenti. Le esperienze fino ad ora compiute, infatti, sebbene ancora in parte limitate quantitativamente ed in fase di verifica empirica, dimostrano le potenzialità dei processi di mediazione anche in casi selezionati di reati gravi contro la persona. Nel rispondere ai bisogni espressi dalle vittime di reati violenti che desiderano incontrare l’autore dell’episodio, è tuttavia importante riconoscere le peculiarità di tali situazioni; sono state per tanto elaborate modifiche che rendano utilizzabile il classico modello VOMP anche per i conflitti originati da reati violenti.

Da un punto di vista squisitamente teorico, esistono aspetti complessi legati al *valore simbolico* della conciliazione; questo, infatti, deve essere – o forse sarebbe meglio dire, sembra essere – necessariamente diverso nei casi di reati violenti contro la *persona* rispetto a quelli contro la *proprietà*. Mentre la *restituzione* è la più ovvia espressione di risoluzione del conflitto nel caso di delitti contro il patrimonio, il concetto di *riparazione* è più appropriato quando si parla di reati contro la persona. In questi ultimi, infatti, è doveroso riparare al danno procurato e/o al dolore inflitto piuttosto che compensare una perdita finanziaria. È possibile

17) UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victims of Severe Violence*, cit., p. 323; UMBREIT, *The Handbook*, cit., p. 256.

18) Dave Gustafson, direttore del *Victim Offender Mediation Project* di Langley, British Columbia (Canada); David Doerfler Austin, fondatore del *Victim Offender Mediation/Dialogue Program* presso il *Victim Services* del Dipartimento di Giustizia del Texas; Dennis Wittman responsabile del VOMP presso il *Genesee Count Sheriff's Department*, New York; Mark Umbreit, direttore del *Center for Restorative Justice & Peacemaking* presso l’Università Statale del Minnesota, St. Paul, e Karen Ho responsabile del *Victim Offender Dialogue*, Columbus, Ohio.

obiettare che anche nei casi di reati contro la persona può rilevarsi un danno economico costituito, per esempio, dai costi delle cure mediche o dalla perdita di giorni di lavoro. Questi ricoprono un aspetto marginale ma pur sempre presente, tanto da ipotizzare una possibile restituzione anche nei casi di reati violenti, in aggiunta alla tradizionale riparazione del danno ⁽¹⁹⁾.

Sempre dal punto di vista teorico, bisogna sottolineare come i VSOD siano normalmente rivolti alle vittime, anche nel senso che sono proprio queste ultime a dare l'avvio all'intero percorso: deve quindi essere lasciata a loro la possibilità di scegliere se usufruire o meno di una simile opportunità. Qualora fosse il reo ad esprimere il desiderio di incontrare la propria vittima, la sua richiesta verrà conservata tra i documenti dell'istituto di pena fino al momento in cui la parte lesa, contattata dai mediatori, si dirà interessata a partecipare ad un percorso di mediazione ⁽²⁰⁾.

Mentre da un punto di vista teorico le differenze tra i diversi modelli di mediazione sembrano essere contenute, sul versante pratico i vari paradigmi si distanziano in modo più spiccato. Un primo elemento fondamentale è rappresentato dall'intenso coinvolgimento emotivo dei partecipanti, il quale comporta di norma una dilatazione dei tempi normalmente impiegati per preparare l'incontro, una maggiore difficoltà nell'instaurare un dialogo tra le parti e, non ultimo, l'esigenza di porre dei confini precisi anche nelle classificazioni dei diversi percorsi di mediazione. Il *mediated dialogue* resta, comunque, sempre una mediazione, distinguendosi così nettamente da ogni altra forma di terapia; il fatto che i mediatori siano in grado di fornire un supporto psicologico maggiore di quello normalmente fornito da agenzie di mero "*victim support*", oppure possano indirizzare verso un aiuto psicologico qualificato, non deve trarre in inganno e fare pensare a risvolti clinico-terapeutici.

L'importanza della dimensione emotiva nel caso di reati violenti contro la persona ha portato, nell'ambito del VSOD, ad evidenziare il ruolo ricoperto dalla c.d. "spiritualità" nel percorso riconciliativo. Se è pur vero che il concetto di *spiritualità* può essere per qualcuno sinonimo di

19() UMBREIT, *Violent Offenders*, cit., pp. 102 e 112.

20() UMBREIT, *The Handbook*, cit., p. 262.

religiosità, nel disegno del VSOD, spiritualità è intesa come ricerca di un obiettivo e di un significato più profondo nella vita dopo il verificarsi di episodi violenti e traumatici. In tale visione, ogni azione o discussione connessa ai bisogni spirituali deve essere strettamente ancorata ai sentiti espressi da ciascun individuo, alla sua cultura e, nel caso di una mediazione, all'accordo tra le parti. Per questo, gli aspetti legati al tema della spiritualità non devono mai essere imposti o suggeriti dal mediatore o men che mai basati sulle convinzioni di quest'ultimo ⁽²¹⁾.

È importante sottolineare come tale dimensione "spirituale" si basi sull'espressione dei sentimenti, sull'empatia, sulla compassione, sull'intuizione e su tutti gli altri aspetti coinvolti dalla parte destra del cervello; a questa si affianca una seconda dimensione legata alla razionalità, all'analisi, alla logica e agli strumenti volti alla risoluzione dei problemi, tipici dell'emisfero sinistro del cervello. Entrambe le dimensioni, di solito, sono presenti contemporaneamente, piuttosto che consequenzialmente; un bilanciamento tra questi due aspetti rappresenta un primo, potenziale passo verso la riuscita di un VSOD e tale bilanciamento non può che essere frutto dell'opera di un abile mediatore.

Proprio per questa ragione e per le caratteristiche delle reazioni emotive che i reati violenti tipicamente suscitano, il mediatore deve agire con notevole sensibilità nell'approciare sia la vittima che il reo e nel prospettare loro la possibilità di un incontro faccia a faccia. È importante rispettare non solo i sentimenti, ma anche il diverso ritmo che ciascuno necessita per riconoscere ed accettare le emozioni derivanti dal reato. In nessun modo la partecipazione al percorso di mediazione deve essere forzata; la vittima non deve mai percepire di "dovere" comunque riconciliarsi con il reo: ogni eventuale riconciliazione deve essere necessariamente genuina e spontanea.

In virtù delle peculiarità di un simile modello, i mediatori che intendono operare in questo delicato campo devono essere persone altamente qualificate ed appositamente formate ⁽²²⁾. In particolare, il

21() *Ibidem*, p. 258.

22() UMBREIT – GREENWOOD, *Directory of Victim-Offender*, cit.; UMBREIT – GREENWOOD, *Guideline for Victim-Sensitive Victim-Offender Mediation: Restorative*

percorso di formazione deve focalizzarsi non tanto sulle tecniche di mediazione o di negoziazione, quanto sulla capacità di provare empatia con entrambe le parti e di comprendere emotivamente il doloroso percorso dei partecipanti. Per questo è importante che il mediatore sia in grado di capire il processo di vittimizzazione subito dalla vittima, di riconoscere la sua perdita ed il suo dolore, di cogliere i segni di un eventuale *Disturbo Post-Traumatico da Stress* (23) e di cooperare con psicoterapeuti che possono in alcuni casi seguire la vittima. Allo stesso modo, il mediatore deve essere in grado di avvicinarsi al reo senza giudicarlo per il reato, seppure odioso, che costui ha commesso, così come deve poter comprendere i meccanismi del sistema carcerario dove attualmente si trova il soggetto.

Proprio per il lungo percorso che vede coinvolto il mediatore (possono essere necessari anche 15-20 incontri preliminari con ciascun partecipante) e per gli effetti stressanti che la vittima può avere subito, il ruolo del mediatore è differente da quello previsto nei casi di crimini contro il patrimonio. Ciò porta a preferire, per gestire i postumi di reati violenti, mediatori professionisti, opportunamente formati, piuttosto che volontari come avviene invece in molti VOMP.

Esistono ulteriori aspetti fondamentali da sottolineare. Per prima cosa bisogna ricordare che le segnalazioni dei casi non provengono solo dai *probation officers*, come in molti VOMP, ma anche dagli uffici dei pubblici ministeri o dalle agenzie locali di assistenza alle vittime. La gestione dei programmi, invece, è per lo più attuata, pur non senza perplessità e opinioni contrastanti tra gli operatori, dai *Victim Services Unit* dei Dipartimenti di Giustizia dei diversi Stati. L'ultima peculiarità, infine, riguarda la programmazione di appositi *meeting* dopo la mediazione e il *follow-up* per un certo numero di anni (normalmente da 2 a 5) dopo la conclusione dell'intero percorso.

Justice through Dialogue, Washington, 2000.

23() Il Disturbo Post-Traumatico da *Stress* è uno stato morboso di natura reattiva e conseguente ad “un evento psichicamente traumatico che è al di fuori dell'esperienza umana consueta [...]. L'evento traumatico che produce questa sindrome evocherebbe sintomi significativi di malessere nella maggior parte delle persone, ed è generalmente esperito con intensa paura, terrore, impotenza [...].” (DSM IV, *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Milano, 1996, p.234).

Per maggiore chiarezza è possibile provare a schematizzare similitudini e differenze tra i tradizionali modelli VOMP e il nuovo modello di VSOD.

	TRADIZIONALI MODELLI VOMP	MODELLO VSOD
OBIETTIVI	Riconciliazione del conflitto vittima/reo.	Riconciliazione del conflitto vittima/reo.
CASI	Reati non violenti contro la proprietà.	Reati violenti contro la persona.
SIMBOLO DELLA RICONCILIAZIONE	Negoziazione della restituzione.	Negoziazione della riparazione o della restituzione, se appropriata.
MEDIATORE	Normalmente volontario.	Normalmente professionista.
CO-MEDIATORE	Difficilmente coinvolto.	Frequentemente coinvolto.
PERCORSO DI FORMAZIONE MEDIATORI	12-15 ore.	40-60 ore.
ELEMENTI DELLA FORMAZIONE	Aspetti del percorso di VOMP; elementi di giustizia penale; tecniche di mediazione; esperienze V/O.	Aspetti del percorso di VOMP; elementi di giustizia penale; tecniche di mediazione; esperienze V/O; interventi in traumi severi e disturbi da <i>stress</i> ; tecniche di supporto nel dolore per una perdita; familiarità con la rete locale di aiuto mentale e psicologico.
INCONTRI PRELIMINARI CON LA VITTIMA	1	3 o più; in alcuni casi fino a 15-20.
INCONTRI PRELIMINARI CON IL REO	1	3 o più.
SESSIONI DI MEDIAZIONE	1	1 o più, quando necessario.
INCONTRI DI <i>FOLLOW-UP</i> TRA VITTIMA E REO	Di solito nessuno.	1 o più, quando necessario.
TEMPO DEDICATO AL CASO	4-6 ore.	15-20 ore; in alcuni casi, più di 100 ore.
FONTI DELL'INVIO DEL CASO	Di solito il <i>probation office</i> .	<i>Probation office</i> , pubblico ministero, centri di aiuto alle vittime.

Tabella 1: raffronto tra il tradizionale *Victim Offender Mediation Program* (VOMP) e il *Victim-Sensitive Offender Dialogue* (VSOD) elaborato da Mark Umbreit (Umbreit, 1989).

Tale confronto tra paradigmi richiede ulteriori precisazioni.

Anzitutto, pur nell'ambito di caratteristiche generali, valide per tutti i progetti, esistono diversi modelli di VSOD (24) che differiscono in alcuni aspetti, sia pure non fondamentali. I programmi che utilizzano un simile approccio, infatti, sono orientati verso tre obiettivi principali, "narrativo", di "potenziamento" e "terapeutico", che risultano tutti sempre presenti, sia pure ordinati gerarchicamente in modo diverso. La componente *narrativa* del percorso dà alle parti la possibilità di raccontare la propria storia e l'impatto che il reato ha avuto sulla propria vita; l'obiettivo del *potenziamento* punta l'attenzione non tanto sul racconto dell'evento, quanto sulla riflessione circa le sue conseguenze, affinché vittime e rei possano individuare o meglio precisare i propri bisogni e le proprie responsabilità.

24) UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victim Sensitive*, cit., p. 10.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, vi è l'aspetto *terapeutico* volto a costituire un'esperienza di ascolto. In questo contesto la dimensione terapeutica, che normalmente esula dagli scopi della mediazione quanto meno per quanto riguarda il significato classico del termine, viene intesa come uno spazio dove il soggetto ha il tempo e la possibilità di lavorare con le proprie emozioni profonde.

Non esiste quindi un unico modello di VSOD, ma ciascun programma ha le proprie peculiarità. Per esempio, il *Victim Offender Mediation Project* di Langley, British Columbia (Canada), enfatizza il rafforzamento della persona e delle sue capacità ad affrontare e andare oltre al reato e alle sue conseguenze materiali e psicologiche. In un simile approccio, che vuole essere soprattutto terapeutico, la riconciliazione è pur sempre presente, ma non prioritaria. Nel *Victim Offender Mediation/Dialogue Program*, operativo in Minnesota, l'obiettivo principale, invece, è quello di offrire alle vittime l'opportunità di incontrare il reo in un luogo strutturato, in modo che ciascuna delle parti abbia la possibilità di raccontare all'altro – e raccontarsi – l'impatto del reato nella propria vita.

È possibile schematizzare la priorità che i tre diversi obiettivi hanno nei più consolidati programmi di VSOD per reati violenti, pur sottolineando come tutti gli obiettivi siano comunque sempre contemporaneamente presenti.

ORDINE DEGLI OBIETTIVI	1. Terapeutico, 2. narrativo, 3. di potenziamento.	1. Narrativo, 2. di potenziamento, 3. terapeutico.	1. Di potenziamento, 2. narrativo, 3. terapeutico.
ESEMPI DEI PROGRAMMI	Texas VOM/D, Canadian VOMP.	Humanistic Mediation/Dialogue Minnesota	Ohio VOD, Pennsylvania VOD.

Tabella 2: diverse tipologie di *Victim-Sensitive Offender Dialogue* (Umbreit, 2001).

2.2. I dati emersi dalle prime ricerche empiriche.

Il panorama degli studi aventi ad oggetto il monitoraggio dei VOMP e dei VSDO si presenta piuttosto disomogeneo. Anzitutto, esistono molti studi in materia di tipo meramente aneddotico. In particolare, si trovano in letteratura racconti di vittime e rei che descrivono la propria partecipazione ad un progetto di mediazione come un'esperienza significativa che li ha aiutati nel percorso di recupero.

Passando da resoconti aneddotici alle ricerche empiriche vere e proprie, si può ricordare come, fino ad oggi, in Nord America siano stati condotti solo quattro studi ⁽²⁵⁾ su esperienze di mediazione tra autori e vittime di reati violenti. Due di questi studi costituiscono iniziative limitate ed a carattere esplorativo, dal momento che esaminano rispettivamente solo quattro e sette casi. Con la terza ricerca, condotta in Canada, inizia ad essere considerato un numero abbastanza ampio di casi, mentre l'ultimo studio rappresenta la prima iniziativa ad ampio spettro intrapresa negli Stati Uniti in materia.

Nella prima ricerca ⁽²⁶⁾ sono state considerate quattro mediazioni seguenti a reati violenti (rapina a mano armata, aggressione ad un poliziotto, omicidio colposo e ferimento da parte di un cecchino); in tutti e quattro i casi le vittime, i rei, i familiari e i membri della comunità coinvolti hanno riferito all'intervistatore di considerarsi soddisfatti della loro partecipazione. Pur nell'esiguità dei casi trattati, questa prima analisi ha confermato che un tradizionale modello VOMP sviluppato originariamente per casi relativi a reati contro il patrimonio, può essere utilizzato come cornice di riferimento nel predisporre un progetto che si adatti a gestire anche situazioni connesse alla commissione di reati violenti.

Attraverso il secondo studio ⁽²⁷⁾ sono stati esaminati sette casi relativi a reati violenti (compresi omicidi preterintenzionali e colposi)

25) CENTER FOR RESTORATIVE JUSTICE & PEACEMAKING, *Research & Resources Review*, I, 1999, p. 11

26) UMBREIT, *Violent Offenders*, cit., p. 102 ss.

27) FLATEN, *Victim Offender Mediation: Application with Serious Offences Committed by Juveniles*, in GALAWAY – HUDSON (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, New York, 1996, p. 387 ss.

commessi da minorenni detenuti nel riformatorio giudiziario di Anchorage, in Alaska. Anche in questo caso, la ricerca è stata condotta tramite interviste a tutti i soggetti coinvolti, compresi avvocati e mediatori. In sei casi su sette sono stati riferiti risultati positivi e sia le vittime sia gli autori hanno espresso soddisfazione circa il percorso di mediazione; gli autori del reato, in particolare, hanno dichiarato di essersi in qualche modo “avvicinati” alle vittime, valutando la dimensione soggettiva dell’evento-reato.

La ricerca di Roberts ⁽²⁸⁾ costituisce l’unico studio fino ad oggi ultimato su un campione numericamente rilevante; essa ha infatti esaminato un ampio numero di casi gestiti dal *Victim Offender Mediation Project Langley*, British Columbia (Canada). Questo programma di mediazione comunitaria ha sviluppato un pionieristico progetto di VOM, iniziando dal 1991 ad ampliare il proprio campo di operatività anche verso selezionati casi di reati violenti contro la persona. La ricerca di Roberts si è basata su interviste con autori e vittime svolte prima e dopo la partecipazione al percorso di mediazione. 130 casi sono stati segnalati al VOMP ma solo in 39 di questi le vittime e gli autori del reato hanno deciso di incontrarsi personalmente. Le 24 vittime ed i 22 rei che hanno fatto parte del campione della ricerca hanno dichiarato di fornire un “unanime supporto al programma” e di averne tratto notevoli benefici. Le vittime, in particolare, hanno riferito di “sentirsi in pace”, di “non provare più rabbia”, di “credere maggiormente nelle relazioni con gli altri”, di “essere state finalmente ascoltate”, di “provare meno paura”. Per quanto riguarda gli autori, invece, questi hanno segnalato la scoperta delle emozioni, l’aver provato empatia, l’aver acquisito coscienza dei propri atti.

L’ultima ricerca ⁽²⁹⁾, iniziata nel 1998 ed in fase di completamento, è costituita da uno studio trasversale che coinvolge programmi statunitensi, canadesi ed inglesi. Fino ad oggi è stata espletata solo la parte di ricerca relativa ai programmi attivi in Texas e Ohio; in particolare, sono state

28() ROBERTS, *Evaluation of the Victim Offender Mediation Project, Langley, BC: Final Report*, Victoria, BC, 1995.

29() Per i primi, parziali risultati v. UMBREIT – BROWN, *Victim of Severe Violence Meet the Offenders, in Ohio*, in AAVV, *The Crime Victims Report*, 1999, III, p. 3; UMBREIT – COATES – ROBERTS, *Impact of Victim-Offender Mediation in Canada, England and the United States*, in AAVV, *The Crime Victims Report*, 1998, I, pp. 20-92.

condotte 80 interviste post-mediazione relative a 40 casi. Delle 20 mediazioni condotte in Texas, il 70 % coinvolgeva omicidi così come il 57 % di quelle in Ohio. Per quanto riguarda le vittime dei reati, il 76 % ha dichiarato di avere tratto beneficio dalla mediazione, mentre il 24 % ha riferito di un risultato solo parzialmente soddisfacente; il 100 % delle persone coinvolte si è dichiarato molto soddisfatto del loro coinvolgimento complessivo nel programma. Anche gli autori dei reati hanno dichiarato di essere soddisfatti della loro partecipazione (81 % molto soddisfatto, 19 % parzialmente soddisfatto).

Tutte queste ricerche hanno evidenziato i punti critici e i punti di forza nell'impiego di mediazioni vittima/reo in caso di reati gravi, facendo emergere, in particolare, tre esigenze specifiche che devono essere sempre tenute presenti in ogni VOMP, a maggior ragione nei casi VOM per reati violenti.

(a) Per prima cosa il mediatore non deve creare false aspettative. La vittima vuole normalmente incontrare il reo perché ha innumerevoli domande irrisolte oppure vuole che quest'ultimo provi la sua stessa paura o dolore, o ancora perché desidera aiutarlo in modo che lo stesso reato non venga nuovamente perpetrato; si aspetta di ottenere risposte o di verificare il rimorso dell'autore del reato. Poiché tuttavia tutto ciò non sempre si realizza, il mediatore non deve enfatizzare troppo la positività del programma, prospettando risultati che non può con certezza garantire in quanto parzialmente al di fuori del proprio controllo. I rischi di un atteggiamento errato non vanno sottostimati, in quanto il pericolo è quello di ri-vittimizzare ulteriormente la parte lesa; in questo caso si tratterebbe addirittura di una terza vittimizzazione dopo quella primaria da parte del reo ed eventualmente quella secondaria data da una traumatica partecipazione all'*iter* giudiziario. La mediazione, infatti, in questi casi avviene durante la fase esecutiva della pena, dunque dopo che la vittima ha preso parte al processo.

(b) Dalle ricerche emerge anche la necessità di enfatizzare, in ogni fase del processo, la volontarietà e la libera scelta di ciascuno a partecipare alla mediazione: sia la vittima che il reo possono in qualunque momento

scegliere di non prendere parte al programma o di non rispondere ad una domanda. Il loro rifiuto deve essere accettato dal mediatore e rispettato, affinché le parti percepiscano la mediazione come uno spazio “protetto” e “sicuro” in cui esprimere le proprie difficoltà e le proprie emozioni.

(c) Infine, poiché le mediazioni si svolgono in un carcere, generalmente di massima sicurezza, la vittima deve essere preparata all’impatto emotivo e sensoriale che l’ambiente carcerario può determinare in chi entra per la prima volta in istituti di pena.

2.3. VSOD: una strada effettivamente percorribile?

Gli studi fino ad ora condotti dimostrano chiaramente come i principi propri della giustizia riparativa possano essere applicati anche a casi di reati violenti attentamente selezionati, attraverso un percorso di mediazione vittima/reo dialogica e c.d. umanistica; una mediazione “dialogo-orientata” (per mantenere il senso della terminologia anglosassone che parla di *mediated dialogue*) che offra alle vittime un percorso particolarmente attento alle loro esigenze e che coinvolga il reo in una riflessione su tutte le conseguenze del proprio atto. Un simile approccio deve avere come obiettivo primario quello di aiutare le parti a ricercare gli strumenti che possano permettere di continuare a vivere e di andare oltre l’evento doloroso. Non è possibile dimenticare il dolore e la perdita, soprattutto nel caso di un omicidio e della perdita di un caro, ma è possibile imparare a gestire la perdita stessa ed a convivere senza che l’evento traumatico paralizzi l’intera esistenza. Far nascere “qualcosa di buono” dall’esperienza tragica, come per esempio il rimorso nel reo o la comprensione dell’accaduto da parte dell’autore stesso e della sua vittima, può rappresentare una possibile conclusione della vicenda.

I dati derivanti dalle prime ricerche in materia dimostrano livelli eccezionalmente elevati di soddisfazione in tutti i partecipanti, sia per quanto riguarda il percorso vero e proprio sia per i risultati. Questo rende auspicabile un futuro sviluppo di VOMP e di *mediated dialogue* (o VOSD)

in casi di reati violenti, soprattutto in episodi di omicidio. È in ogni caso necessario effettuare studi più approfonditi e rigorosi che coinvolgano ampi campioni prima di giungere a conclusioni inconfutabili. Al momento attuale è quindi doveroso procedere con enorme cautela nell'applicazione dei programmi di mediazione vittima/reo nei casi di reati violenti anche perché sono già stati segnalati ⁽³⁰⁾ casi di ben intenzionati rappresentanti delle forze dell'ordine o di singoli mediatori che hanno troppo velocemente favorito l'uso della mediazione senza essere stati preventivamente formati a gestire casi simili. Da tali iniziative possono derivare conseguenze negative non volute, prima tra tutte un'ulteriore e pericolosa vittimizzazione della parte lesa dal reato. È chiaro, quindi, che prevedere la mediazione nella forma di VOSD nel caso di reati violenti rappresenta una scelta densa d'implicazioni anche per quanto riguarda le politiche attuate dagli organi di polizia, rendendo necessari alcuni accorgimenti, come per esempio la sensibilizzazione degli agenti penitenziari e degli organi di pubblica sicurezza.

Nonostante gli entusiasmi, molte domande attendono ancora una risposta. Per chi, in quali circostanze e quando l'uso di VOMP in casi di reati violenti può rivelarsi appropriato? Quanto lungo deve essere lo sviluppo del percorso e fino a dove i mediatori devono condurre le parti? Quali sono i reati per i quali è auspicabile ed ottimale un simile intervento? Come può un tale percorso rappresentare un intervento volontario di giustizia riparativa impiegato su larga scala ed in modo proficuo da un punto di vista del rapporto costi/benefici? Quali caratteristiche dovrebbe avere un percorso di formazione avanzato per i mediatori? Le risposte a tali domande possono nascere solo dai più rigorosi studi, longitudinali e qualitativi.

Un unico punto non può essere messo in dubbio: nel caso di reati violenti la mediazione non può rappresentare uno strumento *alternativo* o *parallelo* rispetto alla giustizia tradizionale. Proprio per la gravità dell'atto non è possibile tralasciare un intervento puntuale dell'ordinamento secondo i percorsi che tradizionalmente fanno seguito alla lesione di un bene di

30() UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victim Sensitive*, cit., p. 39.

primaria importanza come per esempio la vita, l'integrità fisica o sessuale. La mediazione, quindi, può e deve rappresentare un percorso *autonomo* ed *integrativo* dell'*iter* processuale, ma non alternativo ad esso; in questi termini, d'altra parte, si sono fino ad ora mossi i progetti pilota attivati e su questo punto non possiamo che concordare.

La giustizia riparativa si veste, quindi, di panni nuovi e vede nella mediazione un passo ulteriore e successivo all'*iter* giudiziario ed alla condanna ad una giusta pena. Essa rappresenta uno strumento volto a prendersi carico di entrambe le parti coinvolte nel percorso di recupero e di "ritorno alla vita"; uno strumento attraverso cui vittima e reo hanno effettivamente la possibilità di imparare a gestire le conseguenze dell'atto e di considerare il reato in modo diverso, ove possibile, persino in modo costruttivo.

Corretta e da approvare è quindi la scelta di riservare alla mediazione uno spazio autonomo esclusivamente durante la fase di esecuzione della pena, spesso a mesi ed anni di distanza dalla commissione del fatto. In tale ottica, la mediazione può rivestire anche un ruolo latamente trattamentale con benefici non solo per la vittima, ma anche per il reo. In tal modo verrebbe a rappresentare così non tanto uno strumento di giustizia, quanto piuttosto un processo favorente *anche* il percorso rieducativo del reo.

In aggiunta a tutti gli obiettivi perseguiti dai paradigmi di giustizia riparativa in generale, si può quindi provare a parlare di un'ulteriore funzione della mediazione se impiegata in caso di reati violenti contro la persona. In queste situazioni, infatti, la mediazione può svolgere anche una funzione terapeutica intesa in senso ampio, intendendo come terapeutico uno strumento in grado di fornire ad un soggetto i mezzi necessari per analizzare e gestire le proprie emozioni ed i propri vissuti: ai fini sia di una riorganizzazione della propria esistenza (come nel caso della vittima) sia di un proficuo percorso di rieducazione e risocializzazione (per quanto concerne il reo). Dati questi presupposti si potrebbe quindi ipotizzare anche nella realtà italiana l'impiego di percorsi di mediazione nei casi di reati gravi contro la persona, dove un simile ampliamento di orizzonti rappresenterebbe esclusivamente un aiuto per il magistrato di sorveglianza

tenuto a sovrintendere alla parte esecutiva della pena, escludendo invece alcuna rilevanza sull'operato del giudice di merito.

Per concludere, una mediazione comunicativa ed umanistica nel caso di reati violenti contro la persona può avere indubitabili effetti positivi in coloro che sono stati toccati dal dramma di un reato violento, sia rendendo il reo maggiormente consapevole del proprio atto, sia aiutando la vittima a dare un significato a quanto accaduto e a gestire, se non a superare, le conseguenze del fatto stesso. Essa può inoltre aiutare entrambe le parti ad acquisire le capacità necessarie per “andare oltre il reato”, e per affrontare il prosieguo dell'esistenza il più positivamente possibile. Pur con le dovute cautele, è dunque possibile iniziare a guardare con favore all'allargamento dei confini di applicazione della mediazione vittima/reo. È peraltro innegabile che l'emergente pratica di giustizia riparativa, intesa come *Victim-Sensitive Offender Dialogue* per reati violenti, deve necessariamente essere oggetto di ulteriore analisi e di successivi sviluppi, sempre nell'ottica di un atteggiamento di cautela e di informato supporto.

3. Un caso particolare: il reato di violenza sessuale.

Riflessioni particolari si rendono necessarie in merito ai reati di violenza sessuale, rispetto ai quali è altresì doverosa una premessa di diritto sostanziale. Attualmente, la presenza di una condotta violenta o minacciosa dell'agente è prevista come requisito fondamentale per la sussistenza della fattispecie nelle legislazioni di numerosi Paesi. Questo è il retaggio di una discutibile concezione che vincola l'esistenza del reato all'impossibilità o meno della vittima di sottrarsi alla volontà del soggetto attivo. Negli ultimi decenni, si è tuttavia assistito ad uno spostamento dell'attenzione ad una dimensione maggiormente relazionale sicché il reato di violenza sessuale viene ora analizzato alla luce di una prospettiva interpersonale ⁽³¹⁾. Si osserva, infatti, come molti episodi di violenza sessuale nascano da

31() CERETTI – MORETTI, *Dinamica del conflitto ed esigenze di punizione nei reati di violenza sessuale*, in *Rass. it. crim.*, 2002, pp. 227-273.

difficoltà nella comunicazione, verbale e non, tra due soggetti e da possibili errori nella decodificazione dei messaggi tra gli stessi, soprattutto se appartenenti a generi diversi. Notevoli problemi classificatori sorgono nei casi di violenza sessuale che avvengono tra conoscenti (amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, *partners*); questi sono numericamente più consistenti dei reati tra sconosciuti, come ha più volte dimostrato la ricerca empirica negli ultimi trent'anni, e proprio la loro rilevanza numerica ⁽³²⁾ ha portato a individuare una terminologia (*date rape* o *acquaintance rape*) che sottolinea ulteriormente le differenti caratteristiche di questo tipo di violenza rispetto a quella che intercorre tra sconosciuti. La maggior parte delle situazioni, infatti, presenta peculiarità che le rendono difficilmente classificabili, ma che le accomunano per quanto riguarda la condotta dell'agente: in esse non si riscontrano i tradizionali mezzi di coercizione (la minaccia, la violenza, l'abuso di autorità), quanto piuttosto tecniche di "manipolazione coercitiva" che esercitano pressioni psicologiche sulla donna o fanno leva sulle sue debolezze. Il discorso è reso ulteriormente problematico da un processo di socializzazione genere-ruolo che dimora nella nostra cultura occidentale ed è ancora volto a incoraggiare la sessualità maschile ed a stigmatizzare quella femminile. Da un punto di vista socio-culturale, ciò può portare a possibili fraintendimenti di messaggi o comportamenti; fraintendimenti che originano da convinzioni sì diffuse, ma anche contraddittorie, su sessualità e ciò che è lecito nelle relazioni tra i sessi.

Tali osservazioni hanno portato la dottrina ⁽³³⁾ a ragionare sulle difficoltà incontrate dal diritto penale nel codificare il reato di violenza

32() A solo titolo esemplificativo: MULVEHILL – TUMIN – CURTIS, *Crimes of violence*, XI-XIII, Washington D.C., 1969; KATZ – MAZUR, *Understanding the Rape Victim: Synthesis of Research Findings*, New York, 1979; TRAVERSO – COLUCCIA, *Violenza sessuale*, in GIUSTI (diretto da), *Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini*, Padova, 1999, p. 1052 ss.; ISTAT, *Statistiche giudiziarie e penali 1998, 2000*, Roma.

33() Per quanto riguarda la realtà italiana vedi: PADOVANI, *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1301; BERTOLINO, *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano, 1993; VIRGILIO, *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto*, Ancona, 1996.

sessuale, tenendo conto dell'eterogeneità dei possibili comportamenti devianti e della difficoltà nel regolamentare una realtà multiforme legata a fattori sociali, culturali e di relazione tra i generi. Una realtà quindi difficilmente incanalabile in precise codificazioni legislative.

Seguendo un tale percorso, in alcuni Paesi, specialmente nel mondo anglosassone, sono state realizzate riforme legislative che hanno considerato tali aspetti, spostando quindi l'attenzione dai requisiti legati al soggetto agente, ossia ad un suo comportamento coercitivo, alla mancanza di consenso del soggetto passivo. Ciò comporta il sanzionare non tanto la condotta violenta o minacciosa del reo in relazione all'atto sessuale, quanto piuttosto il diniego espresso dalla vittima al rapporto sessuale, indipendentemente dalle modalità in cui il non consenso è espresso e dalle circostanze in cui si concretizza l'episodio. Tale nuova prospettiva permette di punire numerosi comportamenti che fino ad ora erano esclusi dalla fattispecie legislativa per mancanza di requisiti (es. comportamenti coercitivi violenti o minacciosi), ma che sono comunque percepiti dalla vittima, e riconosciuti dal sentire comune, come episodi di violenza sessuale a tutti gli effetti.

In una simile dimensione si può provare a parlare di giustizia riparativa e di mediazione anche nei casi di violenza sessuale ⁽³⁴⁾. Per quanto riguarda i delitti che avvengono tra sconosciuti possono essere considerate valide tutte le valutazioni già svolte in merito ai reati violenti contro la persona ed alla possibilità di attuare un percorso di mediazione comunicativa che trovi spazio nella fase dell'esecuzione della pena.

Diverse e più articolate sono le possibili considerazioni in merito all'impiego di strumenti propri della giustizia riparativa per quanto riguarda i c.d. *date* e *acquaintance rape*.

Una prima osservazione può essere svolta relativamente alla dimensione sostanziale del reato. In una realtà difficilmente classificabile come illecito e nella quale giocano un ruolo rilevante i fraintendimenti e gli errori nella comunicazione tra le parti, la mediazione potrebbe intervenire con una funzione non solo di *chiarificazione*, ma anche di “*definizione*” del

34() CERETTI – MORETTI, *Dinamica del conflitto*, cit., p. 267.

fatto stesso in termini penalistici. L'incontro tra reo e vittima potrebbe, infatti, rappresentare un momento in cui vengono sciolti i nodi della comunicazione, verbale e non, intercorsa tra le parti e durante il quale a queste ultime viene data per la prima volta la possibilità di assegnare un *nome* all'episodio accaduto e di prendere coscienza che quanto avvenuto è sotto tutti gli aspetti una violenza sessuale. In particolare, possono essere compresi i reciproci comportamenti prima, durante e dopo la commissione del reato: ciò vale sia per il reo che per la vittima che hanno la possibilità di ri-analizzare il proprio e l'altrui atteggiamento alla luce delle spiegazioni e delle riflessioni fornite all'altra parte in modo da individuare gli errori compiuti e gli stereotipi impiegati nell'incontro trasformatosi in reato. Da un lato, quindi, il reo ha la possibilità rivalutare il proprio comportamento e di comprendere il perché delle accuse nei propri confronti, allontanandosi da una visione vittimistica di se stesso quale "perseguitato" dalla vittima e dal sistema di giustizia. Dall'altro lato, alla vittima vengono forniti gli strumenti per capire le ragioni per cui la situazione è precipitata e per addivenire, in ultima analisi, ad una spiegazione delle dinamiche dell'intero episodio. Questo può sostenerla nell'allontanarsi da un inevitabile percorso di autocolpevolizzazione – spesso avvalorato dall'ambiente circostante – avendo la possibilità di ricominciare a relazionarsi con sicurezza con gli altri. Comprendere quanto realmente accaduto, affrontando pericolosi vissuti di autocolpevolizzazione o di distruttività verso l'aggressore, può aiutare ad allontanare la paura di subire ulteriori vittimizzazioni e riacquistare fiducia nelle relazioni interpersonali.

In quest'ottica, quindi, si può parlare di mediazione come strumento di definizione di un episodio in quanto reato, ovviamente non nel senso della formulazione del precetto – che rimane esclusivamente quello indicato nella fattispecie normativa –, ma nel senso di consentire una corretta sussunzione del singolo fatto concreto nel precetto stesso. Non solo: la mediazione può essere indicata come uno strumento che ricopre un ruolo educativo (nel senso ampio del termine), in grado cioè di partecipare alla creazione di un contesto sociale e culturale dove le regole tipiche della socializzazione genere-ruolo e le modalità di relazione interpersonale

possano essere generalmente riconosciute ed accettate.

La mediazione può avere rilevanza, tuttavia, anche dal punto di vista strettamente procedurale in quanto, in merito ai reati di violenza sessuale, si delineano difficoltà non solo di codificazione dei comportamenti illeciti, ma anche di effettività della tutela processuale da attuare in casi delicati come quelli che ledono una sfera così intima quale la libertà sessuale individuale.

È stato, infatti, più volte sottolineato⁽³⁵⁾ come l'attuale paradigma di giustizia penale non riesca a gestire adeguatamente i comportamenti lesivi della sfera sessuale ed a risolvere positivamente i conflitti interpersonali che da essi possono originare. Come già evidenziato, l'attuale logica binaria su cui si basa il sistema tradizionale di giustizia penale, contrapponendo vittime e rei, non sempre è in grado di gestire i conflitti senza creare ulteriori ansie e sofferenze. Tale inadeguatezza emerge specialmente in merito ai reati di violenza sessuale dove la tradizionale stereotipizzazione delle parti e la difficoltà delle istituzioni a prendersi carico delle *persone* coinvolte nel reato, possono concretizzarsi in forme più o meno esplicite di vittimizzazione secondaria. Il lungo periodo di tempo che intercorre tra la perpetrazione del reato e il processo, la necessità di una minuziosa descrizione dell'accaduto, la tendenza ad interrogare la vittima sulla sua vita personale e sentimentale, la propensione a mettere in dubbio la veridicità del racconto della donna, l'atteggiamento spesso accusatorio nei suoi confronti, il dovere rivedere il proprio aggressore ed il rigido schematismo che codifica i ruoli delle parti in fase processuale, rendono il processo penale inadatto a farsi carico della sofferenza e del vissuto della vittima. Una sofferenza che, se pure si ritrova in tutti i processi penali, assume particolare importanza nei casi di violenza sessuale, proprio per la peculiarità e le modalità di concretizzazione del reato. Tale peculiarità ha visto

35() ALLISON, *Rape: the Misunderstood Crime*, London, 1993, p. 171 ss.; CERETTI – MORETTI, *Dinamica del conflitto*, cit., p. 263 ss.; GARTZKE GOOLSBY, *Using Mediation in Case of Simple Rape*, in *Washington Law Review*, 1990, p. 1190 ss.; SAUTER, *Post-conviction mediation of rape cases: working within the criminal justice system to achieve well-rounded justice*, in *Journal of Dispute Resolution*, 1993, p. 178; SCARDACCIONE – BALDRY – SCALI, *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, 1998, p. 124.

l'introduzione degli *expert witness* ⁽³⁶⁾ nel processo americano, ossia di esperti che illustrino ai giudici le caratteristiche della *Rape Trauma Syndrome* ⁽³⁷⁾ fornendo agli stessi gli strumenti per comprendere il comportamento della vittima durante e dopo la commissione del reato. La possibilità di chiamare a testimoniare costoro è stata vista come un riconoscimento del legislatore circa l'inadeguatezza dell'attuale strumento processuale nei casi di violenza sessuale e come un primo passo verso la realizzazione di un percorso giudiziale maggiormente rispettoso delle vittime di violenza sessuale e delle loro necessità.

Nel percorrere la strada verso una giustizia più "umana" e meglio rispondente alle esigenze della vittima, ma anche dell'autore del reato, si potrebbe quindi prospettare, sia pure con le dovute cautele, l'introduzione della mediazione penale anche in casi opportunamente selezionati di violenza sessuale. Fermo restando che il modello da considerare dovrebbe essere quello della mediazione *comunicativa* dove è maggiormente sottolineata la dimensione *emotiva* rispetto a quella strettamente *riparativa*. La mediazione, infatti, potrebbe essere utilizzata per fare riacquistare alla vittima un ruolo principale dopo la sopraffazione che questa ha subito, dapprima durante la commissione del reato e successivamente nel corso del processo. Qualunque sia il grado di sensibilità dimostrato da giudici ed operatori di pubblica sicurezza, resta un dato innegabile il ruolo marginale e strettamente codificato ricoperto durante l'*iter* giudiziario dalla vittima, alla quale poco o nessuno spazio viene dedicato per quanto riguarda l'accoglimento e la gestione delle sue emozioni e dei suoi vissuti. Se, infatti, gli attuali sistemi di giustizia prevedono istituti idonei ad affrontare la

36) ALLISON, *Rape*, cit., p. 175.

37) La *Rape Trauma Syndrome*, tipizzata per la prima volta da Burgess e Holmstrom (BURGESS – HOLMSTROM, *Rape Trauma Syndrome*, in *American Journal of Psychiatry*, 1974, pp. 981-986) costituisce una risposta ad un evento psico-traumatizzante di portata oggettivamente inusuale e di gravità estrema, rappresentato dall'aver subito una violenza sessuale; la violenza consiste nello stimolo incondizionato che, in chiave psicodinamica, evoca una risposta di terrore ed ansia estrema. La RTS si concretizza in uno stato morboso di natura reattiva, nel quale è possibile riconoscere conseguenze a breve termine, rappresentate da una fase acuta di disorganizzazione e conseguenze a lungo termine, che si concretizzano in una successiva fase detta di riorganizzazione (CATANESE – TROCOLI, *Disturbo post-traumatico da violenza sessuale*, in *Rass. it. crim.*, 1998, p. 90).

ricostruzione dei fatti e l'accertamento della verità, perplessità rimangono circa la loro capacità di farsi carico dei vissuti dei soggetti coinvolti. In una simile prospettiva, la mediazione potrebbe rappresentare un luogo in cui alla vittima è concessa la possibilità di riacquistare potere sulla propria esistenza e vivere l'esperienza in una situazione non più di inferiorità, ma di parità rispetto a colui che le ha usato violenza.

Non solo: il reato di violenza sessuale comporta nell'esistenza quotidiana di chi lo ha subito conseguenze psicologiche – se non psichiatriche – così assolutizzanti da ripercuotersi sullo stile di vita, sul grado di autostima e sulle relazioni con gli altri. La partecipazione ad un percorso di mediazione potrebbe rappresentare un momento di espressione – ed accoglimento qualificato – dei propri vissuti oltre che uno spazio fisico e temporale dove cercare di rispondere alle innumerevoli domande e razionalizzare l'evento alla presenza di colui che l'ha commesso.

In linea teorica, è quindi possibile iniziare ad ipotizzare l'applicabilità dei paradigmi di giustizia riparativa anche a casi di *date* e *acquaintance rape*, in particolare alle violenze che hanno trovato origine in un'errata de-codificazione dei messaggi, verbali e non, usati da entrambe le parti. In simili situazioni la visione relazionale propria della giustizia riparativa può in parte supplire alle carenze e alle lacune del sistema tradizionale di giustizia penale con molteplici risvolti positivi⁽³⁸⁾.

Come già sottolineato, un primo possibile aiuto nasce dal fatto che la mediazione sottolinea l'aspetto relazionale sia del reato che delle forme di gestione e di riparazione ad esso conseguenti; questa prospettiva acquista particolare rilevanza in quegli episodi dove le parti già si conoscevano e dove dovranno o potranno ancora vedersi, anche solo occasionalmente, e continuare ad interagire. La mediazione, quindi, può meglio adattarsi alle esigenze delle parti coinvolte, aiutandole ad uscire da una visione stereotipata dell'altro ed a cercare di vedere il reato non più in un'ottica meramente oggettiva, ma in una visione che ne valorizzi il lato soggettivo e quindi le persone coinvolte. “A fronte di un tempo – quello della

38() GARTZKE GOOLSBY, *Using Mediation*, cit., p. 1200 ss.; SAUTER, *Post-conviction mediation*, cit., p. 189; SCARDACCIONE – BALDRY – SCALI, *La mediazione penale*, cit., p. 127.

commissione – che ha visto chiudersi i canali della comunicazione, rendendo impossibile l'espressione della propria volontà e delle proprie emozioni, che ha portato ad un precipitoso evolversi della comunicazione senza che rispetto e riconoscimento reciproco trovassero spazio, le pratiche della mediazione consentono ai protagonisti di riaprire il dialogo per 'raccontarsi' ed 'ascoltare'." (39). Una simile visione, come più volte ripetuto, può avere conseguenze positive anche sul reo al quale è offerta la possibilità di comprendere che il suo comportamento ha integrato una fattispecie penalmente perseguibile. Questo rappresenta il primo passo per un percorso di auto-responsabilizzazione del soggetto stesso, al quale viene fornita l'opportunità di rielaborare l'accaduto ed i fatti che lo hanno determinato, giungendo ad un riconoscimento della propria responsabilità e, in ultima analisi, potendo eventualmente avvertire la necessità di una riparazione.

I modelli di intervento della giustizia riparativa – *in primis* la mediazione – potrebbero, se applicati anche ai casi di violenza sessuale, avere in ultima analisi una funzione "educativa" – nel senso più ampio del termine – e di sensibilizzazione rispetto a questo tipo di reati, ma, soprattutto, assumere un ruolo promotore verso una visione della sessualità e delle relazioni tra i sessi non più basata su vecchi presupposti e miti ormai non più rispondenti a realtà e legati ad una visione stereotipata del problema. Da un lato, questo potrebbe rappresentare un primo passo verso un cambiamento del modo di rapportarsi delle singole parti coinvolte, in un episodio di violenza sessuale. Dall'altro lato, la mediazione indirizzerebbe verso un rafforzamento degli *standards* morali collettivi, fornendo concrete indicazioni di comportamento sia ai soggetti interessati in prima persona sia ai consociati. Per potere, si spera in un prossimo futuro, giungere ad un intervento del legislatore che renda la fattispecie legislativa di violenza sessuale maggiormente rispondente al sentire comune ed alle percezioni culturali e sociali dell'attuale momento storico.

Restano comunque imprescindibili alcuni punti fermi in merito alla fattibilità di percorsi di mediazione nei casi di violenza sessuale, soprattutto

39() CERETTI – MORETTI, *Dinamiche del conflitto*, cit., p. 267.

tra conoscenti.

(a) Il primo aspetto fondamentale, già sottolineato per quanto riguarda in generale la mediabilità dei reati violenti ⁽⁴⁰⁾, è rappresentato non solo dalla *volontarietà della partecipazione* – aspetto ineludibile in ogni mediazione – ma dall’assoluta convinzione e desiderio della vittima di incontrare il reo. Esiste, infatti, la possibilità che la vittima non desideri vedere di nuovo il proprio aggressore o che non voglia fargli sapere le sue emozioni e l’impatto che il reato ha avuto sulla sua vita. In questi casi la mediazione non è una strada percorribile, pena il rischio di forzare la vittima stessa in un percorso che non si sente pronta ad affrontare: la mediazione comunicativa o dialogica deve quindi essere sempre e solo orientata alla vittima (*victim oriented*) proprio per la delicatezza della situazione che deve essere affrontata ⁽⁴¹⁾. È altresì vero che la mediazione potrebbe giovare alla vittima stessa, ma si ritiene sia doveroso rispettarne la volontà e il legittimo desiderio di non essere costretta a rivivere l’esperienza traumatizzante – seppure con un approccio maggiormente positivo – ed a non incontrare il proprio aggressore ⁽⁴²⁾. Tale considerazione porta a ribadire ulteriormente che non per tutti gli episodi di violenza sessuale è possibile parlare di mediazione. Il mediatore, quindi, deve preventivamente analizzare la situazione per evitare che l’incontro si traduca in un ulteriore momento di vessazione o anche solo di estrema difficoltà per una od entrambe le parti. I casi mediabili vanno così attentamente selezionati, soprattutto per evidenziare quelle situazioni in cui il reo possa comunque continuare a perseverare nella sua visione innocentista e di colpevolizzazione della donna.

(b) Un altro aspetto che va tenuto presente nella mediazione tra autori di violenze sessuali, riguarda il *momento temporale* in cui la mediazione deve svolgersi.

Già per quanto concerne i reati violenti in generale ⁽⁴³⁾ si era sottolineata la rilevanza dell’aspetto temporale del percorso. È possibile che

40() V. *supra*, § 2.1.

41() V. *supra*, § 2.1.

42() SCARDACCIONE – BALDRY – SCALI, *La mediazione penale*, cit., p. 121.

43() V. *supra*, § 2.1.

ci siano vittime che esprimano il desiderio di incontrare il proprio aggressore subito dopo la commissione del reato. Normalmente, però, la vittima necessita di tempo per poter essere in grado di ripercorrere l'accaduto ed avere le energie necessarie per affrontare una situazione comunque di grande sofferenza come la partecipazione ad una mediazione. Per questo si ritiene che la fase dell'esecuzione della pena sia la più adatta per l'incontro tra vittima e reo.

È stata prospettata in alcuni casi ⁽⁴⁴⁾ la possibilità che la mediazione avvenga prima del processo, soprattutto per gli episodi di *date rape*, ossia quei reati avvenuti tra conoscenti e in ordine ai quali è spesso problematico dimostrare la presenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale. In tutti questi casi, per i quali è difficile giungere ad un accertamento probatorio in sede giudiziale e per quelli in cui la vittima decida di non denunciare l'accaduto alle autorità, sarebbe ipotizzabile lo svolgimento della mediazione prima e in alternativa al processo. In realtà, questa strada sembra essere francamente poco percorribile poiché a mediazione potrebbe essere vista e vissuta come un'opportunità per evitare l'intervento della giustizia penale; intervento invero necessario vista la gravità del bene leso e quindi l'imprescindibilità di una risposta dotata di effettività da parte dell'ordinamento. A tale proposito si rende necessaria un'ulteriore precisazione. Nei casi di *date rape*, spesso l'aggressore non crede che il rapporto con la vittima abbia dato origine ad un reato di violenza sessuale, quanto piuttosto che esso sia stato almeno in parte consensuale. Senza un intervento giudiziale che affermi l'effettiva commissione di un delitto vi può essere il rischio di una ri-vittimizzazione della parte lesa che può sentirsi accusata o contraddetta su quanto accaduto. A ciò si aggiunga il fatto che il reo può rifiutarsi di partecipare alla mediazione o di collaborare durante la stessa, reputandosi estraneo ai fatti.

È quindi opportuno sottolineare ulteriormente come non sia ipotizzabile una mediazione in casi di violenza sessuale qualora questa voglia rappresentare un percorso alternativo e parallelo all'attività

⁴⁴() CLOOKE, *Date rape and the limit of mediation*, in *Mediation Quarterly*, 1988, p. 80; SAUTER, *Post-conviction mediation*, cit., p. 189.

giudiziaria tradizionale ed alla partecipazione ad un regolare processo. I paradigmi di giustizia riparativa devono piuttosto supportare il sistema processuale penale, intervenendo là dove questo è carente. Non quindi nella asettica qualificazione di un fatto come reato e nell'accertamento probatorio, quanto, piuttosto, nel farsi carico delle persone coinvolte e nell'aiutare le stesse a comprendere che quanto accaduto ha effettivamente concretizzato un'ipotesi di reato.

In definitiva nel caso di reati violenti in generale e di violenza sessuale in particolare, si potrebbe ipotizzare un ampliamento dell'applicazione dei paradigmi di giustizia riparativa e della mediazione vista in un'ottica maggiormente comunicativa o dialogica (*mediated dialogue*). Benché attualmente la mediazione sia considerata, soprattutto nel mondo anglosassone, come una modalità di risoluzione autonoma ed alternativa al sistema di giustizia tradizionale, nel caso di reati violenti essa assolverebbe piuttosto ad un compito diverso, non alternativo quanto piuttosto di “supporto” al sistema processuale. Come più volte affermato in precedenza, infatti, esistono lesioni a diritti quali la vita, l'integrità fisica, la sessualità che non possono prescindere da una ferma e certa risposta dell'ordinamento. In questi casi, quindi, la mediazione avrebbe – e così accade nelle esperienze pratiche fino ad ora messe in atto – una funzione integrativa e di sostegno al mondo giuridico, prestando attenzione non tanto al dato oggettivo costituito dal reato, quanto piuttosto ai bisogni di vittima e reo. Prendendosi carico di entrambi e sostenendoli nel percorso di elaborazione del fatto, si potrebbe così giungere ad un sistema di giustizia che affronti il verificarsi di un reato nella sua *complessità*. Provvedendo quindi ad assolvere ad istanze di giustizia, ma anche di presa in carico dei soggetti coinvolti nella commissione del fatto, giungendo così ad un'auspicabile risposta integrata e multifattoriale all'evento stesso.

BIBLIOGRAFIA

- ALLISON, *Rape: the Misunderstood Crime*, London, 1993.
- BERTOLINO, *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano, 1993.
- BURGESS – HOLMSTROM, *Rape Trauma Syndrome*, in *American Journal of Psychiatry*, 1974, p. 981-986.
- CATANESE – TROCOLI, *Disturbo post-traumatico da violenza sessuale*, in *Rass. it. crim.*, 1998, p. 85.
- CENTER FOR RESTORATIVE JUSTICE & PEACEMAKING, *Research & Resources Review*, I, 1999.
- CERETTI, *Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, Milano, 1996.
- CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in CERETTI (a cura di), *Scritti in onore di Giandomenico Pisapia*, III, *Criminologia*, Milano, 2000.
- CERETTI, *Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione*, in SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzione alternativa delle controversie*, Milano, 2001.
- CERETTI – DI CIÒ – MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzione alternativa delle controversie*, Milano, 2001.
- CERETTI – MANNOZZI, *Restorative Justice. Theoretical Aspects and Applied Models*, in AA. VV., *Contribution to the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milano, 2000.
- CERETTI – MORETTI, *Dinamica del conflitto ed esigenze di punizione nei reati di violenza sessuale*, in *Rass. it. crim.*, 2002, p. 227.
- CLOOKE, *Date rape and the limit of mediation*, in *Mediation Quarterly*, 1988, p. 77.
- DSM IV, *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Milano, 1996.
- FLATEN, *Victim Offender Mediation: Application with Serious Offences Committed by Juveniles*, in GALAWAY – HUDSON (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, New York, 1996.
- GARTZKE GOOLSBY, *Using Mediation in Case of Simple Rape*, in *Washington Law Review*, 1990, p. 1183.
- ISTAT, *Statistiche giudiziarie e penali 1998*, Roma, 2000.
- KATZ – MAZUR, *Understanding the Rape Victim: Synthesis of Research Findings*, New York, 1979.
- MARSHALL – MERRY, *Intermediate Outcome in Crime and Accountability: Victim Offender Mediation in Practice*, London, 1990.
- MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Milano, 1998 (trad. it. 2000).
- MULVEHILL – TUMIN – CURTIS, *Crimes of violence*, XI-XIII, Washington D.C., 1969.
- PADOVANI, *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1301-1312.
- POLLITZ WORDEN, *Criminal Justice Responses to Violence Against Women*, in *American Journal of Preventive Medicine*, 2000, p. 139.
- ROBERTS, *Evaluation of the Victim Offender Mediation Project, Langely, BC: Final Report*, Victoria, BC, 1995.
- SAUTER, *Post-conviction mediation of rape cases: working within the criminal justice system to achieve well-rounded justice*, in *Journal of Dispute Resolution*, 1993, p. 175.
- SCARDACCIONE – BALDRY – SCALI, *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, 1998.
- TRAVERSO – COLUCCIA, *Violenza sessuale*, in GIUSTI (diretto da), *Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini*, Padova, 1999.
- UMBREIT, *Violent Offenders and their Victims*, in WRIGHT – GALAWAY (a cura di), *Mediation and Criminal Justice*, London, 1989.
- UMBREIT, *The Handbook of Victim Offender Mediation. An Essential Guide to Practice and*

- Research*, San Francisco, 2000.
- UMBREIT – BRADSHAW, *Advanced Victim Sensitive Mediation in Crime of Severe Violence Training Manual*, Minnesota, 1995.
- UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victims of Severe Violence Meet the Offender: Restorative Justice through Dialogue*, in *International Review of Victimology*, 1999, VI, p. 321.
- UMBREIT – BRADSHAW – COATES, *Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence. Differing Needs, Approches and Implications*, Washington, 2001.
- UMBREIT – BROWN, *Victim of Severe Violence Meet the Offenders in Ohio*, in AAVV, *The Crime Victims Report*, 1999, III.
- UMBREIT – COATES – ROBERTS, *Impact of Victim-Offender Mediation in Canada, England and the United States*, in AAVV, *The Crime Victims Report*, 1998, I.
- UMBREIT – COATES – VOS, *What We Are Learning from Research: Victim Offender Mediation & Dialogue in Crimes of Severe Violence*, 2001, reperibile sul sito [http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/restorative justice.html](http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/restorative%20justice.html)
- UMBREIT – GREENWOD, *Directory of Victim-Offender Mediation Programs in the United States*, Washington, 2000.
- UMBREIT – GREENWOD, *Guideline for Victim-Sensitive Victim-Offender Mediation: Restorative Justice through Dialogue*, Washington, 2000.
- UMBREIT – GREENWOD, *National Survey of Victim-Offender Mediation Programs in the United States*, Washington, 2000.
- VIRGILIO, *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto*, Ancona, 1996.